

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE n. 18/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il 5.10.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 - (nota n. 457/1126 pf16-17 GP/AS/ac del 14.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016 / 2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal *menù* “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l'esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D.. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest'ultima dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Sandro Meregalli, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti A4 ed A5 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la proroga della fideiussione bancaria ed il versamento di iscrizione al campionato (Punti A4 e A5 della normativa).

È stata altresì deferita la stessa Società Calcio Lecco 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Le Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento e Calcio Lecco 1912 Srl hanno fatto pervenire nei termini la memoria difensiva 30.09.2017, redatta ai sensi dell'art. 30 CGS, con la quale è stata chiesta in via preliminare l'estinzione del procedimento ed in via principale e nel merito il proscioglimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl.

Hanno dedotto, a supporto di tali richieste, che la Società Calcio Lecco 1912 Srl era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco n. 67 del 6.12.2016; che la Presidenza Federale in data 11.07.2017 le aveva revocato l'affiliazione; che il 12.06.2017 l'azienda sportiva facente capo alla Società fallita, ammessa all'esercizio provvisorio da parte del Tribunale Fallimentare, veniva ceduta alla Calcio Lecco 1912 Srl, che ne acquisiva il titolo sportivo; che la nuova Società il 12.7.2017 aveva depositato la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2017/2018, a cui partecipava; che l'illecito disciplinare posto a base del deferimento risale al luglio 2016 allorché la nuova Società non esisteva; che pertanto per i procedimenti instaurati antecedentemente all'11.7.2017 la nuova Società non poteva essere né deferita, né tanto meno sanzionata; che ai sensi dell'art. 52 comma 4 NOIF la nuova Società doveva accollarsi i debiti sportivi della precedente Società e non anche i procedimenti disciplinari pendenti; che pertanto il deferimento era improcedibile tanto che doveva essere dichiarata la sua estinzione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per le Società l'Avv. Cesare Di Cintio, già estensore della memoria, il quale si è riportato alle difese ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

È altresì comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha dichiarato di rinunciare al capo del deferimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl ed ha insistito per l'accoglimento dell'altro capo del deferimento del Sig. Sandro Meregalli, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl dichiarata fallita e revocata nell'affiliazione, da sanzionarsi con l'inibizione di giorni 30 (trenta).

Nessuno è comparso per il Sig. Sandro Meregalli, il quale non ha fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Preso atto della rinuncia della Procura Federale, impeditiva all'esame del merito del deferimento relativo alla Società, va dichiarato estinto il procedimento nei confronti della Società Calcio Lecco 1912 Srl.

Deve essere accolto il deferimento del Sig. Sandro Meregalli, non sussistendo validi motivi per il suo proscioglimento; è stato provato oltre ogni dubbio, anche perché non contestato, che entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 non erano stati depositati presso gli Uffici competenti l'originale della proroga della fideiussione bancaria ed il versamento dedicato alla iscrizione della Società al campionato Serie D stagione 2016/2017 prescritti ai Punti A4 ed A5 della normativa sugli adempimenti.

Di ciò ne era responsabile il Meregalli, stante la sua qualità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara estinto il procedimento relativamente al deferimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl; accoglie il deferimento a carico del Sig. Sandro Meregalli, nella qualità, al quale infligge ai sensi dell'art. 19 comma primo inciso H CGS la inibizione di giorni 30 (trenta).

(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), Società USD COLLIGIANA - (nota n. 501/1123 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016/2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale "Società LND" dal *menù* "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l'esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest'ultima dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse

configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Massimo Rugi, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Colligiana, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A5 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la fideiussione bancaria per € 31.000,00.

È stata altresì deferita la stessa Società USD Colligiana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Massimo Rugi e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la USD Colligiana. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L'illecito disciplinare contestato alla USD Colligiana e per essa al suo legale rappresentante Sig. Massimo Rugi risulta documentalmente provato e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Massimo Rugi va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l'art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, inibisce il Sig. Massimo Rugi, nella qualità, per giorni 30 (trenta) ed infligge alla USD Colligiana l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 488/1182 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016 / 2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale "Società LND" dal *menù* "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l'esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest'ultima dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Marcello Missiroli, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della APD Ribelle, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti A2-4-5-8 e 9 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la seguente documentazione: disponibilità del campo di giuoco per la prima squadra e per la juniores, fideiussione bancaria, versamenti per la iscrizione, verbali cariche sociali stagione 2016/2017, liberatorie in numero di 2 (due).

È stata altresì deferita la stessa Società APD Ribelle a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione di giorni 70 (settanta) per il Sig. Marcello Missiroli e dell'ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) per la APD Ribelle. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L'illecito disciplinare contestato alla APD Ribelle e per essa al suo legale rappresentante Sig. Marcello Missiroli risulta documentalmente provato e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Massimo Rugi va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l'art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, inibisce il Sig. Marcello Missiroli, nella qualità, per giorni 70 (settanta) ed infligge alla Società APD Ribelle l'ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMATO CARLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 492/1138 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016 / 2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale "Società LND" dal *menù* "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l'esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D.. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest'ultima dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della Co.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Carlo Amato, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Due Torri, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A8 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 n. 8 (otto) liberatorie.

È stata altresì deferita la stessa Società ASD Due Torri a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Carlo Amato e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la ASD Due Torri. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L'illecito disciplinare contestato alla ASD Due Torri e per essa al suo legale rappresentante Sig. Carlo Amato risulta documentalmente provato e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Carlo Amato va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l'art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, inibisce il Sig. Carlo Amato, nella qualità, per giorni 30 (trenta) ed infligge alla ASD Due Torri l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI SRL - (nota n. 490/1158 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016 / 2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale "Società LND" dal *menù* "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto

comportava l'esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest'ultima dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della Co.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Giuseppe Maglione, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della AS Melfi Srl, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A10 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 l'attestato di insussistenza di posizione debitorie e la relativa fideiussione.

È stata altresì deferita la stessa Società AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

L'AS Melfi Srl ed il Sig. Giuseppe Maglione hanno depositato nei termini la memoria difensiva 19.9.2017, a mezzo della quale hanno chiesto il proscioglimento.

A sostegno delle proprie ragioni, hanno dedotto, quanto alla fideiussione, che residuava quella a prima richiesta di € 30.000,00 (euro trentamila) afferente la precedenza stagione sportiva e, quanto alle eccepite posizioni debitorie, che aveva provveduto ad effettuare i pagamenti per contributi ed emolumenti relativi alle scadenze del 30.06.2016, anticipandone addirittura i tempi di pagamento.

La Società, che era retrocessa dalla Lega Pro, in data 26 luglio 2016 aveva presentato domanda di ripescaggio, che, a seguito di verifica della Co.Vi.So.C., era stata accolta.

Di guisa che alcuna violazione era stata commessa, tanto era vero che l'iniziale parere negativo della CO.Vi.So.D. era stato superato a seguito del ricorso della Società e, comunque, a seguito del successivo parere positivo della Co.Vi.So.C., che di fatto aveva annullato il precedente.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Giuseppe Maglione e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la AS Melfi Srl.

Per i deferiti è comparso l'Avv. Gaetano Aita, estensore della memoria, il quale si è riportato allo scritto difensivo ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Il Punto A10 della normativa in oggetto così testualmente descrive la documentazione che la Società deve trasmettere nei termini e nei modi che sono stati illustrati: *“per le Società provenienti dall'area professionistica, comunicazione della Lega Pro e della Co.Vi.So.C. attestante la inesistenza di situazione debitorie nei confronti della FIGC e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l'ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti. In tale ultimo caso la Società dovrà allegare ulteriore fideiussione bancaria con scadenza 31.12.2016, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, a garanzia dell'assolvimento delle stesse, di importo pari alla quota debitoria calcolata attraverso le dichiarazioni rese da Lega Pro e Co.Vi.So.C., come sopra certificato (così come disposto dall'art. 28 comma 2 lettera b del Regolamento LND); dovrà essere allegata copia del documento rilasciato dall'istituto di credito con spedizione dell'originale a mezzo corriere espresso, nei termini di cui al Punto A)”*.

Risulta dagli atti del procedimento e dalla stessa memoria dei deferiti che tale adempimento non è stato osservato, perché non vi è elemento che possa provare che la Società abbia trasmesso nel termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 la documentazione di che trattasi.

Va peraltro ribadito che è il mancato rispetto del termine che determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Pertanto, l'illecito disciplinare contestato alla AS Melfi Srl e per essa al suo legale rappresentante Sig. Giuseppe Maglione sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Giuseppe Maglione va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l'art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, inibisce il Sig. Giuseppe Maglione, nella qualità, per giorni 30 (trenta) ed infligge alla AS Melfi Srl l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAFA ADA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur), Società CS VULTUR - (nota n. 617/1125 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 617/1125 pf 16/17 GP7AS7ac del19.07/2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- la Sig.ra Ada Scafa, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18, copia della fidejussione bancaria con scadenza all'11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila/00) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;
- la Società CS Vultur a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 02.05.2017, la CO.Vi.So.D. ha segnalato che la CS Vultur non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, della fidejussione bancaria di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) come prescritto dal punto A5 del C.U. n. 165/2016. Detta normativa, tra l'altro, prevede che l'inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS della Società CS Vultur, di cui Ada Scafa era all'epoca legale rappresentante.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico della Sig.ra Ada Scafa, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società CS Vultur.

Per i deferiti, nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata "per tabulas".

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- della Sig.ra Ada Scafa, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18, copia della fidejussione bancaria con scadenza all'11/07/2017 di

importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

- nonché della Società CS Vultur a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

Per l'effetto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico della Sig.ra Ada Scafa, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società CS Vultur.

(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PEZONE ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Racing Club Roma Srl), Società SS RACING CLUB ROMA SRL - (nota n. 616/1159 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 616/1159 pf 16/17 GP/AS7ac del 19.07.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Antonio Pezone, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SS Racing Club Roma Srl per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e relativa fidejussione;

- la Società SS Racing Club Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 02.05.2016, la Co.Vi.So.D. ha rappresentato che la Società SS Racing Club Roma Srl non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, della dichiarazione di sussistenza debitoria e relativa fidejussione, come prescritto dal punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Detta normativa, tra l'altro, prevede che l'inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS della Società SS Racing Club Roma Srl, di cui Antonio Pezone era all'epoca legale rappresentante.

Il deferito Antonio Pezone ha presentato memorie difensive avanti alla Procura.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Antonio Pezone, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della SS Racing Club Roma Srl.

Per i deferiti, nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

I deferiti non hanno presentato memoria avanti al Tribunale, né sono comparsi.

Con la difesa formulata in sede di istruttoria della Procura, hanno sostenuto che l’omissione sia stata dovuta unicamente ad un ritardo nella comunicazione delle informazioni da parte degli organi preposti.

La Società, infatti, aveva pagato ogni propria pendenza entro il termine del 12.07.2016, ritenendo in questo modo di potersi ritenere esonerata da ogni obbligo di comunicazione. In effetti il ritardo nella trasmissione dell’informazione dell’avvenuto pagamento ha comportato una ingiusta esclusione della Società dall’iscrizione al campionato, che è stata tuttavia corretta a seguito di ricorso alla CO.Vi.So.D.

La stessa Società, tuttavia, ammette la irregolarità commessa che definisce “indiretta”.

L’argomentazione dedotta, però, neppure ripetuta avanti al Tribunale, non può essere accolta.

Infatti, l’obbligo di comunicazione della situazione debitoria è autonomo e deve essere adempiuto indipendentemente dall’esistenza o meno della situazione debitoria: ove non sussistano pendenze, infatti, la dichiarazione va resa negativa, ove sussistano pendenza alla stessa va accompagnata da idonea fidejussione.

Correttamente, quindi, la Procura ha richiesto sanzione per la sola omessa comunicazione, modulando la richiesta sui minimi edittali.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- del Sig. Antonio Pezone, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SS Racing Club Roma Srl per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e relativa fidejussione;

- nonché della Società SS Racing Club Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

Per l’effetto, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Antonio Pezone, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della SS Racing Club Roma Srl.

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ONOFRIO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD C. Verbania già ASD C. Virtus Verbania), ASD C. VERBANIA già ASD C. Virtus Verbania - (nota n. 618/1191 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 618/1191 pf 16/17 GP/AS/ac del 19.07.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe D’Onofrio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD C. Virtus Verbania (ora ASD C. Verbania), per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti A5 e A11 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, rispettivamente la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) e l’attestazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- la Società ASD C. Verbania (già ASD C. Virtus Verbania) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 02.05.2017, la Co.Vi.So.D. ha segnalato che la ASD C. Verbania non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, della fidejussione bancaria di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) nonché dell’attestazione di insussistenza debitoria, come prescritto dai punti A5 e A11 del C.U. n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Detta normativa, tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS della Società ASD C. Verbania, di cui Giuseppe D’Onofrio era all’epoca legale rappresentante.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del Sig. Giuseppe D’Onofrio, n. q.
- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda a carico della Società ASD C. Verbania.

Per i deferiti, nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- del Sig. Giuseppe D’Onofrio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD C. Verbania, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 e A11 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18, copia della fidejussione bancaria con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) né la dichiarazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- nonché della Società ASD C. Verbania a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

Per l’effetto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico Sig. Giuseppe D’Onofrio, n. q.
- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda a carico della Società ASD C. Verbania.

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIARLONE NICOLA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl poi Unicusano Fondi Calcio Srl, oggi SS Racing Club Fondi Srl), Società SS RACING CLUB FONDI SRL già Unicusano Fondi Calcio Srl, già Fondi Calcio Srl - (nota n. 1008/1122 pf16-17 GC/AS/ac del 31.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 1008/1122 pf 16-17 GC/AS/ac del 31.07.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Ciarlone Nicola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl poi Unicusano Fondi Calcio Srl, oggi SS Racing Club Fondi Srl, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, dell’originale della proroga della fidejussione bancaria e, comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- la Società SS Racing Club Fondi Srl, già Unicusano Fondi Calcio Srl, già Fondi Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 02.05.2017, la Co.Vi.So.D. ha segnalato che la Fondi Calcio Srl non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, della proroga della fidejussione bancaria, come prescritto al punto A5 del C.U. n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Detta normativa, tra l'altro, prevede che l'inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS della Società Fondi Calcio Srl, di cui Ciarlone Nicola era all'epoca legale rappresentante.

I deferiti hanno depositato memorie difensive a ministero dell'Avv. Matteo Sperduti, con le quali è stata sostenuta l'assenza di responsabilità disciplinare, in quanto, a dire del difensore, la fattispecie normativa non si riferisce all'obbligo di inviare il "rinnovo" della fidejussione ma solo alla sua costituzione iniziale; inoltre, poiché la Società aveva in corso l'iter per il ripescaggio ed iscrizione al Campionato di lega Pro, le sarebbe stato indicato da organi federali di attendere l'esito di detta procedura per eventualmente ottemperare solo in un secondo momento. A riprova delle correttezza della sua posizione la Società deduce che la Co.Vi.So.D. ebbe ad accogliere il ricorso avverso la non ammissione al campionato di serie D, così implicitamente riconoscendo la sussistenza di tutti i requisiti regolamentari ed amministrativi necessari.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Ciarlone Nicola, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società SS Racing Club Fondi Srl.

Per i deferiti, è comparso l'Avv. Divona Pianella in sostituzione dell'Avv. Sperduti, il quale si è riportato integralmente agli scritti difensivi.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata "per tabulas".

I deferiti hanno presentato memoria difensiva non meritevole di accoglimento.

Infatti, l'obbligo di comunicazione della proroga della fidejussione è autonomo e deve essere adempiuto indipendentemente dall'esistenza o meno della fidejussione stessa.

Né può ritenersi credibile che organi federali abbiano "suggerito" di attendere l'esito della procedura di ripescaggio prima di procedere in un senso o nell'altro.

Non ha poi efficacia esimente l'accoglimento del ricorso della Co.Vi.So.D., che ha accertato il diritto sostanziale alla partecipazione al campionato di serie D in capo alla Società, senza esprimersi in alcun modo su eventuali e pregresse violazioni formali, quale quella in esame, peraltro segnalata dalla stessa Co.Vi.So.D..

Correttamente, quindi, la Procura ha richiesto sanzione per la omessa comunicazione, modulando la richiesta sui minimi edittali.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- del Sig. Ciarlone Nicola, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Fondi Calcio Srl (ora Unicusano Fondi Calcio Srl) per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, dell'originale della proroga della fidejussione bancaria e, comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- nonché della Società Unicusano Fondi Calcio Srl (già Fondi Calcio Srl) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

Per l'effetto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Ciarlone Nicola, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società SS Racing Club Fondi Srl.

(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 1077/1142 pf16-17 GC/AA/mg del 1.8.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 1077/1142pf16-17/GP/AA/mg del 1° agosto 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Missirolì Marcello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Mariano Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 127/Cae/2016-17, della detta pronuncia;
- la Società APD Ribelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 7.03.2017, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Sig. Mariano Francesco, condannava la Società APD Ribelle, al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.100,00 (CU n. 251).

La predetta decisione veniva comunicata alla Società APD Ribelle in pari data mediante PEC e avverso la stessa non veniva proposta impugnazione.

La Società APD Ribelle non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Missiroli Marcello, n. q.
- 1 (uno) punto di penalizzazione, in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a carico della Società APD Ribelle.

Per i deferiti, nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- del Sig. Missiroli Marcello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle per rispondere della violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94*ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Mariano Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot 127/Cae/2016-17, della detta pronuncia;
- nonché della Società APD Ribelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dispositivo

Per l'effetto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Missiroli Marcello, n. q.
- 1 (uno) punto di penalizzazione, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a carico della Società APD Ribelle.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Publicato in Roma il 10 ottobre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio